



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

Al

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP:5169]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class (Giada): 34.43.01/20/201-70.1

Allegati: //

Oggetto: [ID_VIP:5169] **PROGETTO DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "MONTE SAN VITO", costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 45 MW, ricadente nel territorio comunale di Grottole (MT) e di Miglionico (MT).**

Proponente: Fri-el S.p.a.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it



X

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

All' Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e*



del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "*Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*" e il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui "1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...";

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l'art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende

l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che, la **Soc. Fri-el S.p.a.**, con istanza prot. n. 10616 del 28/02/2020, acquisita agli atti della Direzione Generale ABAP con prot. n. 8891 del 09/03/2020, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto in esame;

CONSIDERATO che, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 30015 del 28/04/2020, acquisita agli atti della DG ABAP di questo Ministero, con prot. n. 13823 del 30/04/2020, ha notificato, in esito alle verifiche amministrative condotte, **la procedibilità della suddetta istanza**, comunicando, inoltre, di aver provveduto, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a pubblicare il progetto, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, il piano di utilizzo delle terre e



rocce da scavo di cui al DPR 120/2017, la Relazione Paesaggistica, nonché l'avviso al pubblico, sulla piattaforma web del medesimo Ministero all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/7365/10649>;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla **Società Fri-el S.p.a.**, sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, si riferisce alla proposta di realizzazione nella Regione Basilicata, di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito **da 10 aerogeneratori di altezza complessiva fuori terra pari a 200 metri, per una potenza complessiva di 45 MW, denominato "Monte San Vito"**, localizzato nei comuni di Grottole e Miglionico, ricadenti nella Provincia di Matera;

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro, precedentemente individuato nella DG ABAP (dal Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019), è la Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 15958 del 25/05/2020, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 6734 del 03/08/2020, acquisita agli atti con prot. n. 23760 del 07/08/2020, vista la documentazione pubblicata, ha formulato la propria richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. 23963 del 11/08/2020, ha trasmesso alla allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) la richiesta di integrazioni di questo Ministero;

CONSIDERATO che la Società Fri-el S.p.A. con nota prot. n. 12152 del 14/10/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 35278 del 20/10/2021, ha trasmesso le integrazioni richieste e successivamente con nota prot. n.12791 del 21/04/2022, acquisita agli atti della DG con prot. n. 15235 del 22/04/2022, ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già presentata, la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) in conformità alla direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4 ed ai sensi dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120) e dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 16168 del 02/05/2022, la DG ABAP, vista la documentazione integrativa trasmessa, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della medesima

Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 69564 del 03/06/2022 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni volontarie all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7365/10649>;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 21530 del 08/06/2022, la DG ABAP ha informato la Soprintendenza competente ed i Servizi II e III della medesima Direzione dell'avvenuta pubblicazione da parte del MITE delle integrazioni volontarie del proponente formulando nuovamente la richiesta di espressione del relativo parere di competenza;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del **"Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo"** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Grottole e Miglionico** fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni";*
- il **"Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022"** (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *"l'Italia del turismo e della cultura"*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come **"Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale"**, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della **"strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne"** (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità



di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;

- è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre "filiere" presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori riconosciuti e considerati "sopra soglia", ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;



- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion *leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "*... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di Esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "**paesaggi rurali storici**":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze Estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che, con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV “Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “*Criteri generali*”, prescrivono di assicurare:



- alla lettera e) ” una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”;
- al punto 16.4 che “Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, **con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**” ;

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 bis stabilisce che “la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra l’allora MiBACT, l’allora MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c.4 dell’Intesa di co-pianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la “**individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**”, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*”;

TENUTO CONTO che il “**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**”, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:



- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo Esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di *habitat* naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo Esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:



- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'Esterno;
- a trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;


CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e



percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;

- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo Estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**



Localizzazione dell'impianto eolico su ortofoto

(Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

in merito alla procedura in esame e su richiesta della Direzione generale ABAP di cui alla nota prot. n. 21530 del 08/06/2022, con la quale la medesima ha richiesto le valutazioni di competenza in relazione alle opere in oggetto, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota prot. n.8200 del 06/07/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale, prot. n.25451 del 07/07/2022, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale del 07/07/2022, e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 2393-I SS-PNRR UO2/11/08/2022 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di competenza;

CONSIDERATO che, il Servizio III “Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico” della Direzione Generale ABAP, sentito per vie brevi ha concordato con quanto espresso dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale del 07/07/2022;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza;**

PREMESSO che il progetto eolico di cui trattasi, localizzato nei Comuni di Grottole e di Miglionico, località “Monte San Vito”, con stazione di trasformazione e utenza da realizzarsi nel comune di Grottole (MT), prevede l’installazione di 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW le cui turbine saranno caratterizzate da un diametro massimo del rotore di 162,00 m (lunghezza pala pari a 80 mt circa) e da un’altezza dell’hub (mozzo) massima di 127,50 mt, trattasi, dunque, di aerogeneratori classificabili come di “grande taglia”, con **altezza complessiva di 200 mt;**



Localizzazione dell’impianto eolico su CTR
(Elaborato di progetto A.16.a.5_Carta con localizzazione georeferenziata)

CONSIDERATO nello specifico che, il Comune di Grottole (MT) sarà interessato dall’installazione di 7 aerogeneratori, con relative opere civili e di connessione, e dalla realizzazione, all’interno dell’esistente Stazione Elettrica di Trasformazione di proprietà della Società Fri-El Grottole S.r.l., di un nuovo stallo di trasformazione MT/AT per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) dell’energia prodotta dall’impianto; il Comune di Miglionico (MT), invece, ospiterà le ulteriori tre macchine eoliche e le relative reti infrastrutturali ed elettriche. L’impianto interessa un’area complessiva di **2.727 ha** circa di superficie;

VALUTATO che, la zona prevista per la realizzazione dell'impianto eolico interesserà una fascia altimetrica compresa tra i 240 ed i 530 mt s.l.m., nel settore meridionale del territorio comunale di Grottole ed in quello nord occidentale di quello di Miglionico in un'area destinata principalmente a colture cerealicole stagionali;

CONSIDERATO che, l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'artt. 136 e 142 comma 1), *lett. b), c), f), g), h), i), m)*, nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

1. beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D. lgs. n. 42 del 2004

1.1. Beni Paesaggistici: indicazione degli estremi dei decreti di "dichiarazione di notevole interesse pubblico":

- Riserva naturale Orientata "**San Giuliano**", L.R. n. 39 del 10 aprile 2000;
- Territorio relativo allo istituendo **Parco regionale naturale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane** interessante i Comuni di Calciano, Accettura, Oliveto Lucano, Pietrapetrosa e Castelmezzano, DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985);
- Zona del Comune di **Matera**, DPGR 10 febbraio 1979 (GU n. 334 del 05 dicembre 1980);
- Zona del Comune di **Grottole**, DPGR 26 gennaio 1979 (GU n 337 del 10 dicembre 1980);
- Intero territorio comunale di **Irsina** in provincia di Matera, DM 07 marzo 2011 (GU n 68 del 24 marzo 2011);
- Zona ricadente nel Comune di **Miglionico** DPGR 12 gennaio 1979 (GU n 337 del 10 dicembre 1980)
- **Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano**, L. R. n. 11 del 3 aprile 1990;

1.2. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera b) "*I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi*":

- **Invaso di San Giuliano** – BP142b_012 area sottoposta a vincolo con DM 21 settembre 1984 (GU n 265 del 26 settembre 1984);

1.3. D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett c) "*I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*"

- **Torrente Gravina di Picciano** (cod. BP142c_563), tutelato *ex lege* come fiume o torrente;
- **Fiume Bradano** (cod. BP142c_484), tutelato *ex lege* come fiume o torrente;
- **Torrente l'Acquaro e Vallone del Porcaro** (BP142c_491), Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Vallone Conche ed Acquaro** (BP142c_493), Regio Decreto 20/05/1900 n.2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;

- **Torrente Acquaviva e Vallone Rivivo** (BP142c_494) Regio Decreto 20/05/1900 n.2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Vallone Foggia di Lupo** (BP142c_495), Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Burrone di S. Francesco e canale di S. Antonio Regio** (BP142c_561), Decreto 20/05/1900 n.2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Canale dell'Immacolata o canale del Granajo** (BP142c_562), Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Canale Annunziata** (BP142c_559.1), tutelato *ex lege* come fiume o torrente;
- **Canale Annunziata** (BP142c_559.2), Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Canale Annunziatella inf. n. 559** (BP142c_560), tutelato *ex lege* come fiume o torrente;
- **Torrente Basentello** (BP142c_549), tutelato *ex lege* come fiume o torrente
- **Torrente Bilioso** (BP142c_496), Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Vallone della Comune** (BP142c_502), Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900
- **Vallone di Siggiano inf. n. 496** (BP142c_501) Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Fiume Basento** (BP142c_397), tutelato *ex lege* come fiume o torrente
- **Fosso Cacciatori** (BP142c_475), Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Fosso Cupolo** (BP142c_474), Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Vallone Acquafredda** (BP142c_473), Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Fosso Morrone** (BP142c_408), Regio Decreto 20/05/1900 n.2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Fosso Bradanello** (BP142c_406), Regio Decreto 20/05/1900 n.2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Fosso Perticaro inf. n. 406** (BP142c_407), Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Fosso Margecchio** (BP142c_383), Regio Decreto 20/05/1900 n.2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Fosso Cuccaro inf. n. 383** (BP142c_384), Regio Decreto 20/05/1900 n.2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Torrente Gruso** (BP142c_389), Regio Decreto 20/05/1900 n.2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **Torrente la Vella** (BP142c_399), tutelato *ex lege* come fiume o torrente.

f

- 1.4. **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett f)** *“I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”*:
- **Parco archeologico storico naturale delle chiese Rupestri del Materano** (BP142f_011), vincolo ai sensi della L.R. n. 11 del 3 aprile 1990;
 - **Parco naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane** (BP142f_012), L. R. n. 47 del 24 novembre 1997;
 - **Riserva naturale Orientata "San Giuliano"** (BP142f_015), L.R. n. 39 del 10 aprile 2000;
- 1.5. **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g)** *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*:
- **Quercieti mesofili e meso-termofili** (BP142g_004), Comune di Grottole;
 - **Formazioni arbustive termomediterranee** (BP142g_010), Comune di Grottole;
- 1.6. **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h)** *“Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”*: dagli elaborati F0307ET02A_A.21.2 – *Carta dei vincoli paesaggistici buffer area parco*, e A21_Relazione Paesaggistica risultano essere presenti **due zone interne all’area di progetto gravate da usi civici**;
- 1.7. **D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett i)** *“Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n.448”*
- Zona umida di importanza internazionale **"Lago di S. Giuliano"** (BP142i_002), DM n.415 del 05 maggio 2003;
- 1.8. **D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)** *“Le zone di interesse archeologico”*:
- **Regio tratturello di Matera** nr 27 (BPT142m_213), D.M. del 22/12/1983;
 - **Tratturo Grassano-Matera**, nr 28 (BPT142m_210), D.M. del 22/12/1983;
 - **Tratturo Grassano-Grottole** nr.29 - Strada E147(BPT142m_210), D.M. del 22/12/1983;
 - **Regio tratturo Monte S. Vito** Tre Confini da Grottole a Metaponto nr 38 (BPT142m_246), D.M. del 22/12/1983;
 - **E213**, strada comunale tratturo non censito;
 - **Madonna del Monte** (BPA_110i), complesso monumentale di età medievale nel Comune di Salandra (MT), D.M. 20/03/1995;
 - **San Felpo** (BPA_126d), Comune di Tricarico (MT), D.M. 20/08/1984;
 - **Timmari** (BPA_057d), Comune di Matera (MT), D.M. 07.08.1071;
- 1.9. **Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice dei Beni Culturali**:
- Territorio relativo allo istituendo **Parco regionale naturale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane** interessante i **Comuni di Calciano, Accettura, Oliveto lucano, Pietrapetrosa e Castelmezzano**, DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985);
 - zona del Comune di **Matera**, DPGR 10 febbraio 1979 (GU n. 334 del 05 dicembre 1980);



- zona del Comune di **Grottole**, DPGR 26 gennaio 1979 (GU n 337 del 10 dicembre 1980);
- Intero territorio comunale di **Irsina** in provincia di Matera, DM 07 marzo 2011 (GU n 68 del 24 marzo 2011);
- zona in comune di **Miglionico** DPGR 12 gennaio 1979 (GU n 337 del 10 dicembre 1980);
- **Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano**, L. R. n. 11 del 3 aprile 1990;

2. beni architettonici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

2.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45)

GARAGUSO

- **Stazione ferroviaria Grassano-Garaguso-Tricarico** (cod. BCM 534d), D.S.R. n. 30 del 14/03/2018;

SALANDRA

- **Stazione ferroviaria di Salandra** (BCM 512d), D.S.R. n.22 del 14/03/2018;
- **Palazzo Spaziante** (BCM 370d), D.M. del 20/05/1982;
- **Palazzo Motta** (BCM 371d), D.M. del 20/05/1982;
- **Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato** (BCM 372d), D.D.R. n.124 del 27/08/2014;

COMUNE DI GRASSANO

- **Palazzo Ruggiero** - Ex palazzo Bonelli (BCM 117d), D.M. del 04/12/1979;
- **Palazzo Materi** (BCM 116d), D.M. del 04/12/1979;
- **Edificio ex Torre** - zona di rispetto P.zzo Materi, D.M. del 5/12/1979;

COMUNE DI MIGLIONICO

- **Palazzo Di Gregorio** (BCM 236d), D.M. del 06/04/1983;
- **Castello del Malconsiglio** (BCM 237d), D.M. del 27/11/1973;
- **Palazzo Corleto** (BCM 238d), D.D.R. n. 147 del 12/09/2013;

COMUNE DI GROTTOLE

- **Convento S. Francesco** (BCM 118i), D.M. del 07/10/1980;
- **Castello di Sichinulfo** (così come citato nel doc. *A_21_Relazione_paesaggistica*);
- **Abbazia di Sant'Antonio Abate**, bene religioso vincolato *ope legis*;
- **Chiesa di San Rocco**, D.S.R. n. 69 del 11/12/2020;
- **Chiesa di San Pietro Martire**, D.S.R. del 11/12/2020;
- **Chiesa di Santa Maria Maggiore**, D.S.R. del 11/12/2020;

COMUNE DI MATERA

- **Cripta del Peccato Originale** (BCM 208d), D.M. del 08/04/1968;
- **Masseria Monacelle** (BCM 181i), D.M. del 11/04/1990;
- **Chiesa di San Salvatore, Colle Timmari**, bene religioso vincolato *ope legis*;

3. beni archeologici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

3.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:



- **Salandra, Madonna del Monte** D.M. 20/03/1995;
- **San Felpo** (BPA_126d), Comune di Tricarico (MT), D.M. 20/08/1984;
- **Timmari** (BPA_057d), Comune di Matera (MT) – D.M. 07.08.1071

Nell'area interessata dal progetto ricadono quattro **tratturi** vincolati ai sensi del D. M. 22/12/1983:

- **Tratturo n. 038** - Regio Tratturo Monte San Vito Tre Confini.
- **Tratturo n. 027** - Regio Trattarello di Matera.
- **Tratturo n. 028** - Tratturo Grassano Matera.
- **Tratturo n. 029** - Tratturo Grassano Grottole.
- **E213**, strada comunale tratturo non censito

Si evidenzia, inoltre, la “**strada degli stranieri**” – tratturo non censito.

CONSIDERATO inoltre che, relativamente all'esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice) è opportuno rappresentare che nell'area più prossima (*buffer* di 5 km) all'impianto in esame sono presenti **21 punti di interesse archeologico e n.6 unità topografiche** da indagini di superficie, come indicato nella schedatura inclusa nel documento di Valutazione di impatto archeologico; a tal proposito si precisa inoltre che nel *buffer* di 5 km rientra l'area evidenziata nell'allegato “**F0307FT05A-Carta_archeologica-signed**” che circonda la località *AltoJanni* nel Comune di Grottole, sito posto a nord dell'area di progetto, noto da dati di ricognizione e di scavo condotti dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera, con resti di un insediamento fortificato di età medievale, per la quale, nel corso del 2021 è stata avviata l'analisi da parte della Soprintendenza competente per l'avvio del procedimento di tutela;

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio tipico del complesso de “La collina argillosa”, nonché con “l'altopiano della murgia materana” e “la collina e i terrazzi del Bradano”;

VALUTATO nello specifico che il territorio di riferimento, negli anni '50, è stato interessato dagli interventi della Riforma Fondiaria, che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue;

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che parte del progetto ricade in area non idonea all'installazione di impianti da fonti rinnovabili denominata **n. 6 Il territorio di Irsina - Comuni di Irsina e Grottole (L'area costituisce storicamente un ampio corridoio di raccordo tra il paesaggio collinare interno e le pianure digradanti verso la Puglia**, come riconosciuta dalla Legge Regionale 54/2015); in particolare, nell'area non idonea rientrerebbe l'aerogeneratore n. 04 e le conseguenti opere di connessione, oltre a tagliare in senso nord sud l'area di progetto;

VALUTATO che, come si evince dall'analisi degli elaborati di progetto, con riferimento agli usi civici, come previsto dall'art. 142 c.1 lettera h) del D. Lgs. 42/2004, l'unico elaborato trasmesso volto a rappresentare gli usi del suolo è quello denominato “F0307FT06A-Carta_uso_suoli-visibilita_-UR_e_UT-signed” dal quale si evince esclusivamente che numerosi aerogeneratori ricadono in aree boscate;



VALUTATO in particolare che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce negativamente su uno *skyline* che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie e la rete tratturale; inserendosi, dunque, in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminato e gli apici collinari sullo sfondo, l'impianto eolico di progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché andrebbe ad aggravare un contesto già compromesso dalla presenza di altri impianti eolici;

VALUTATO, quindi, che, in riferimento agli aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati, è opportuno rappresentare che, come evidenziato negli elaborati di progetto, in particolare dall'elaborato sotto riportato, denominato "F0307DT02A_A_17_8_2: **Carta dell'intervisibilità cumulata**", si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento;





Immagine estratta dall'elaborato di progetto A.17.8.2: *Carta dell'intervisibilità cumulata*

RILEVATO che, *in riferimento agli impatti cumulativi* relativamente ad interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili gli impianti così come rappresentati nell'immagine sotto riportata:





PPR Basilicata: Quadro conoscitivo

(Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)

In particolare si fa riferimento a parchi esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione, quali:

- un impianto esistente di minieolico da 6 torri di cui 3 interne al buffer;
- un impianto eolico in esercizio in capo alla stessa società proponente da 27 torri;
- un impianto eolico in esercizio nel comune di Salandra da 10 torri;
- un impianto eolico in esercizio nel comune di Irsina con 6 torri interne al buffer (C&C Lucana Srl);
- una richiesta di autorizzazione per impianto eolico da 15 torri di cui 5 interne al buffer (EDP Renewables Italia srl);
- una richiesta di autorizzazione per impianto eolico da 15 torri (Portapane);
- una richiesta di autorizzazione per impianto eolico da 6 torri (Wind Salandra).

VALUTATO nello specifico, che, la sovrapposizione dell'impianto di progetto con i numerosi impianti già presenti, nello stesso territorio, porterebbe inevitabilmente alla creazione di "effetto selva" in considerazione della concentrazione di un numero così rilevante di aerogeneratori in un ambito così ridotto;

CONSIDERATO, inoltre, che all'interno dell'areale individuato per la realizzazione dell'impianto eolico e delle opere connesse sono presenti le seguenti interferenze con aree sensibili:

- Aree di notevole interesse pubblico ai sensi del artt. 136 e 157 del D.lgs 42/2004: Territorio relativo allo istituendo **Parco regionale naturale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane** interessante i comuni di Calciano, Accettura, Oliveto Lucano, Pietrapetrosa e

Castelmezzano (ad una distanza di circa 7,5 km dall'area di impianto), zona del Comune di **Matera** (ad una distanza di circa 1,6 km dall'area di impianto), zona del Comune di **Grottole** (rientrante nel buffer di 600 m dell'impianto e per un tratto attraversato dalla rete di collegamento elettrica), intero territorio comunale di **Irsina** in provincia di Matera (ad una distanza di circa 4,6 km dall'area di impianto), zona in comune di **Miglionico** (rientrante nel buffer di 600 m dell'impianto e per un tratto attraversato dalla rete di collegamento elettrica), parte del Parco archeologico storico naturale delle **Chiese Rupestri del Materano** (il futuro parco eolico rientrerebbe nel **buffer degli 8 km dal parco paesaggistico** previsto dalla L. R. 54/2015, in particolare, la pala n. 9, posta in altura, dista circa 7,7 km dal limite del parco).

- Aree dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta: Siti "Rete NATURA 2000";
- Corsi d'acqua appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. In particolare all'interno della fascia di 150 m del corso d'acqua "**Torrente Acquaviva e Vallone Rivivo**" ricadono i nuovi stalli della sottostazione TERNA;
- Area 6_ Il territorio di Irsina, territorio di Irsina: Comuni di Irsina, Grottole. L'area costituisce storicamente un ampio corridoio di raccordo tra il paesaggio collinare interno e le pianure digradanti verso la Puglia. Da questo punto di vista il territorio si presenta particolarmente favorevole al popolamento, documentato, del resto, dai rinvenimenti archeologici, zona di nuova istituzione. In particolare, nell'area non idonea rientrerebbe l'aerogeneratore n. 04 e le conseguenti opere di connessione, oltre a tagliare in senso nord sud l'area di progetto;
- Aree gravate da Usi Civici ai sensi dell'art. 142 c. lett. h);
- Aree boscate ai sensi del d.lgs. n.42/2004, art.142, c.1, lett. g (molte delle pale, come da elaborato F0307FT06A- *Carta uso suolo visibilità – UR_e_UT*, ricadono in aree boscate, trattasi di GRA1, 3, parzialmente 4, 5, 6 e parzialmente 9);

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, oltre che segnalare la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 10 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, dagli elaborati denominati *A_21_Relazione_paesaggistica* e *F0307ET01A_A.21.1-2 – Carte dei vincoli paesaggistici*, *F0307ET01A_A.16.a.4.1 – Carte dei vincoli dell'area*, si evincono le seguenti criticità:

COMUNE DI GARAGUSO

- dalla Stazione ferroviaria Grassano-Garaguso-Tricarico (D.S.R. n. 30 del 14/03/2018), distante dal parco circa 7 km, sarebbero visibili gli aerogeneratori di progetto, in particolare in primo piano il n. 1-2-3-4;

COMUNE DI SALANDRA

- dalla Stazione ferroviaria di Salandra, (D.S.R. n. 22 del 14/03/2018), distante dal parco **circa 2,8 km**, esterna al perimetro del centro urbano, e per la quale pertanto viene applicato anche il buffer



di 3,00 km previsto dalla L.R. 54/2015, sarebbero visibili tutti gli aerogeneratori in progetto, in particolare il n. 3 e il n. 2;

- da Palazzo Spaziante, D.M. del 20/05/1982 distante 8,40 km dal parco eolico, potrebbero essere visibili gli aerogeneratori n. 2 e 3;
- da Palazzo Motta, D.M. del 20/05/1982 8,50 km dal parco eolico, potrebbero essere visibili gli aerogeneratori n. 2 e 3;
- dalla Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato, (D.D.R. n. 124 del 27/08/2014) distante dal parco 7,10 km potrebbero essere visibili gli aerogeneratori n. 2 e 3;

COMUNE DI GRASSANO

- da Palazzo Ruggiero (Ex palazzo Bonelli), (D.M. del 04/12/1979), collocato in altura, distante dal parco eolico circa 3,70 km, sarebbero visibili gli aerogeneratori di progetto, in particolare in n. 1, 2, 3, 4;
- da Palazzo Materi, (D.M. del 04/12/1979) e dall'Edificio Edificio ex Torre (zona di rispetto P.zzo Materi) (D.M. del 5/12/1979), distanti dal parco circa 4,80 km, sarebbero visibili gli aerogeneratori di progetto, in particolare il n. 4;

COMUNE DI MIGLIONICO

- da Palazzo Di Gregorio (D.M. del 06/04/1983), distante dal parco circa 5,50 km, collocato in altura, sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto, in particolare i nn. 8, 9, 10;
- dal Castello del Malconsiglio (D.M. del 27/11/1973), distante dal parco circa 5,70 km, collocato in altura, sarebbero visibili gli aerogeneratori di progetto, in particolare i nn. 8, 9, 10;
- da Palazzo Corleto, (D.D.R. n. 147 del 12/09/2013), distante dal parco circa 5,60 km, collocato in altura, sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto, in particolare i nn. 8, 9, 10;

COMUNE DI GROTTOLE

- dal Convento S. Francesco, (D.M. del 07/10/1980), distante dal parco **circa 1,5 km**, collocato in altura, sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto, in particolare i n. 2, 3, 7, 8;
- dal Castello di Sichinulfo, distante dal parco **circa 2,70 km**, collocato in altura, sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto, in particolare i n. 2, 3, 7, 8, 9, 10;
- Abbazia di Sant'Antonio Abate, bene religioso vincolato *ope legis*, distante **dal parco a meno di 4,00 km, collocato in altura** al di fuori del centro urbano, e per la quale pertanto viene applicato anche il buffer di 10,00 km previsto dalla L.R. 54/2015, sarebbero visibili gli aerogeneratori di progetto, in particolare i nn. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
- dalla Chiesa di San rocco, (D.S.R. n. 69 del 11/12/2020), distante dal parco circa **2, 65 km**, collocato in altura, sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto, in particolare i nn. 2, 3, 4, 7, 8, 10;

COMUNE DI MATERA

- dalla Cripta del Peccato Originale, (D.M. del 08/04/1968), distante dal parco 9,70 km, sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto, in particolare i nn. 9, 8, 10;
- dalla Masseria Monacelle, (D.M. del 11/04/1990), disposta in altura, distante dal parco eolico **circa 8,30 km**, sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto, in particolare i nn. 7, 8, 9, 10;



- dalla chiesa di San Salvatore, colle Timmari, bene religioso vincolato *ope legis*, collocato in altura, al di fuori del centro urbano, e per la quale pertanto viene applicato anche il *buffer* di 10,00 km previsto dalla L.R. 54/2015, a circa **6,80 km** dal parco eolico di progetto, sarebbero visibili gli aerogeneratori di progetto, in particolare i n. 7, 8, 9, 10;

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, dagli elaborati di progetto si evincono le seguenti criticità:

- Madonna del Monte nel Comune di Salandra (MT) – D.M. 20/03/1995, complesso monumentale di età medievale posto a circa 3900 m dall'aerogeneratore più vicino;
- San Felpo, Comune di Tricarico (MT) – D.M. 20/08/1984, posto a circa 8800 m dall'aerogeneratore più vicino;
- Timmari, Comune di Matera (MT) – D.M. 07.08.1071, posto a circa 6700 m dall'aerogeneratore più vicino;
- **Regio Tratturo Monte San Vito Tre Confini**, n. 038 - D.M. del 22/12/1983 interferisce con le opere in progetto presso il cavidotto dell'aerogeneratore n. 08;
- **Regio Tratturello di Matera**, n. 027 - D. M. del 22/12/1983 posto a circa 1500 m dal parco eolico di progetto;
- **Tratturo Grassano Matera**, n. 028 - D. M. del 22/12/1983 posto a circa 1400 m dal parco eolico in progetto;
- **Tratturo Grassano Grottole**, Tratturo n. 029 - D. M. del 22/12/1983 posto a circa 1600 m dal parco eolico in progetto;

VALUTATO preliminarmente che, dal punto di vista archeologico, l'impianto in esame si andrebbe ad inserire a Sud del Comune di Grottole (MT) e a Nord Ovest del Comune di Miglionico (MT), ovvero all'interno di un comparto territoriale contraddistinto da un elevato potenziale; l'analisi bibliografica e d'archivio e le indagini di superficie hanno confermato l'importanza archeologica dell'area di progetto che risulta capillarmente occupata già dalle fasi più antiche, almeno dal IX secolo a.C. fino al basso Medioevo;

VALUTATO che, dall'esame della documentazione progettuale, le opere a farsi interferiscono con l'asse viario, per il quale è stato espresso un **rischio archeologico alto**, poiché risulterebbe la strada di collegamento utilizzata per tutto l'impianto; inoltre, le indagini di superficie richieste ad integrazione della documentazione già prodotta, hanno confermato l'importanza archeologica di questa porzione di territorio lucano e, nonostante la scarsa visibilità al suolo spesso riscontrata, hanno evidenziato unità topografiche di una certa consistenza (*Cfr.* UT 01-06_ Allegato F0307FT05A-Carta_ archeologica) ribadendo un **rischio alto** lungo il cavidotto di accesso agli aerogeneratori GRA 03, GRA 01, GRA 08, GRA 10 e **medio** per le restanti parti;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre che, l'area di progetto è attraversata dalla cosiddetta "**via degli Stranieri**" che segue il crinale esistente tra le vallate del Bradano e del Basento e si presenta come principale asse di collegamento antico, visto quanto risulta segnalato lungo il suo percorso (insediamenti Enotri con strutture abitative e relativa necropoli, fattoria di età ellenistica, impianti produttivi di ceramiche di IV-III secolo a. C., strutture e aree necropolari di età altomedievale - Archivio SABAP e Allegato



F0307FT05A-Carta_archeologica); la “**via degli stranieri**” attraversa da Est a Ovest il Comune di Grottole e, nonostante sia riportata nella cartografia storica come “strada”, non risulta censita e dunque tutelata dal D. M. 22/12/1983. Essa è comunque documentata a partire dal XVI secolo anche con diverse denominazioni (“via delle bacche”, “**via dei passanti**” o “via che da Potenza va in Valle d’Otranto”). Gli ultimi dati archeologici la inquadrano cronologicamente a partire dal IX secolo a. C. e probabilmente va identificata come naturale prosecuzione nel Comune di Grottole dei tratturi Grassano - Grottole e S. Vito – Metaponto (censiti ai **nn. 38 e n. 29** del D.M. 22/12/1983);

VALUTATO nello specifico che, nell’area non idonea rientrerebbe l’aerogeneratore GRA 04 e le conseguenti opere di connessione (*Cfr. Allegato F0307FT05A-Carta_archeologica-signed*);

VALUTATO, dunque che, dall’analisi storico archeologica, si evince che il comprensorio in esame è caratterizzato da un elevato potenziale archeologico in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento agropastorale del territorio e che, pertanto la realizzazione dell’impianto rappresenterebbe un rischio notevole per il patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

RITENUTO opportuno rappresentare che, per quanto riguarda la proposta della Società (ossia l’impegno a *finanziare eventuali operazioni di post-ricerca quali il preinventario, la classificazione dei mobili, lo studio preliminare e primi interventi di conservazione preventiva, oltre che la pubblicazione dei risultati dell’indagine*, come manifestato a p. 5 **dell’allegato F0307CR04A-A_4_Relazione_archeologica**), si fa presente che la medesima Società non ha ottemperato, se non in parte, a quanto richiesto con nota n. 9176 del 22/05/2008 dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata in seguito ai lavori dell’impianto oggi in attività. Ciò ha comportato recenti segnalazioni da parte del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (agli atti di questo Ufficio) per la messa in sicurezza del sito rinvenuto al saggio XXVII (necropoli basso medioevale e fattoria ellenistica di IV-III secolo a.C.), **non evidenziato nella schedatura della Relazione Archeologica** allegata al presente progetto; Si precisa, inoltre, che i resti segnalati si trovano sulla linea di congiunzione tra il tratturo sottoposto a tutela (D.M. del 22/12/1983) e la “strada degli stranieri”;

CONSIDERATO E VALUTATO che, sia dall’analisi della cartografia contenente gli impianti in esercizio e quelli in corso di autorizzazione e sia dalla disamina degli elaborati contenenti i fotoinserti emerge che gli aerogeneratori produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 42/2004;



PV n.8 – da via Estramurale Municipio, Miglionico (Tav. n. A.17.9.2: Fotoinserimenti)



P.O.V. D – dalla S.S. 107 (Tav. n. A.17.9.3: Fotoinserimenti)



P.O.V. E – dalla Chiesa Madre del comune di Grassano (Tav. n. A.17.9.3: Fotoinserimenti)

VALUTATO inoltre che, dall’analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le “aree e siti non idonei” (D.G.R. 903/2015, L.R. 54/2015), all’interno del *buffer* locale (3000 m) e del *buffer* sovralocale (10 km), risultano le seguenti criticità:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

- dall'abitato di **Grottole** e dai beni monumentali circostanti (Convento di San Francesco, Castello di Sichinulfo, Abbazia di Sant'Antonio Abate, Torre Altojanni) sarebbero co-visibili e con effetto cumulo gli aerogeneratori di progetto e gli aerogeneratori già presenti e in esercizio a seconda del punto di vista adottato. In particolare, considerando che gli aerogeneratori di progetto risultano più alti dai 30 ai 50 m rispetto a quelli esistenti, e che sarebbero disposti lungo un perimetro più esterno rispetto ad uno dei parchi eolici esistenti (Fri-el Grottole) i nuovi aerogeneratori apparirebbero **ancora più evidenti ed impattanti**;
- dall'abitato di **Migliorico**, ed in particolare dai beni monumentali del centro storico, sarebbero co-visibili e con effetto cumulo tutti gli aerogeneratori di progetto e gli aerogeneratori già presenti e in esercizio a seconda del punto di vista adottato. In particolare, considerando che gli aerogeneratori di progetto risultano più alti dai 30 ai 50 m rispetto a quelli esistenti, e che sarebbero disposti lungo un perimetro più esterno rispetto ad uno dei parchi eolici esistenti (Fri-el Grottole) e pertanto ancora più prossimo all'abitato, i nuovi aerogeneratori apparirebbero **ancora più evidenti ed impattanti**;
- dalla Stazione Ferroviaria di Salandra (bene monumentale vincolato), dalla Madonna del Monte nel territorio di **Salandra**, (bene archeologico vincolato) nonché dal centro abitato, per quanto più distante, sarebbero co-visibili e con effetto cumulo gli aerogeneratori di progetto e gli aerogeneratori già presenti e in esercizio a seconda del punto di vista adottato. Considerando inoltre che gli aerogeneratori di progetto risultano più alti dai 30 ai 50 m rispetto a quelli esistenti, e che sarebbero disposti lungo un perimetro più esterno rispetto ad uno dei parchi eolici esistenti più prossimo (Fri-el Grottole) i nuovi aerogeneratori apparirebbero **ancora più evidenti ed impattanti**;
- dall'abitato di **Grassano** sarebbero co-visibili e con effetto cumulo gli aerogeneratori di progetto e gli aerogeneratori già presenti e in esercizio a seconda del punto di vista adottato. Considerando inoltre che gli aerogeneratori di progetto risultano più alti dai 30 ai 50 m rispetto a quelli esistenti, e che sarebbero disposti lungo un perimetro più esterno rispetto ad uno dei parchi eolici esistenti (Fri-el Grottole), i nuovi aerogeneratori apparirebbero **ancora più evidenti ed impattanti**;
- dalla Riserva naturale di **San Giuliano** e dai beni monumentali ad essa prossimi (comune di Matera) sarebbero co-visibili e con effetto cumulo gli aerogeneratori di progetto e gli aerogeneratori già presenti e in esercizio a seconda del punto di vista adottato. Considerando inoltre che gli aerogeneratori di progetto risultano più alti dai 30 ai 50 m rispetto a quelli esistenti, e che sarebbero disposti lungo un perimetro più esterno rispetto ai parchi eolici esistenti, i nuovi aerogeneratori apparirebbero **ancora più evidenti ed impattanti**;
- Dalla viabilità interna e perimetrale al parco, in particolare SS7, SP E213, SP 8, sarebbero co-visibili e con effetto cumulo gli aerogeneratori di progetto e gli aerogeneratori già presenti e in esercizio a seconda del punto di vista adottato. Considerando inoltre che gli aerogeneratori di progetto risultano più alti dai 30 ai 50 m rispetto a quelli esistenti, e che sarebbero disposti lungo un perimetro più esterno rispetto ai parchi eolici esistenti, i nuovi aerogeneratori apparirebbero **ancora più evidenti ed impattanti**;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 mt) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;"
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;



CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo “la progressiva saturazione dei siti”, proponendo di “sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi”, **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta. Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori



a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Potenza, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III afferenti alla Direzione generale ABAP;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

CONSIDERATO che, non risultano pervenute le osservazioni come previsto dall'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale nonché dai Servizi II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della DG ABAP;

ESPRIME PARERE CONTRARIO



alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla **Società Fri-el S.p.a.** relativa al **progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Monte san Vito", costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 45 MW, ricadente nel territorio comunale di Grottole (MT) e di Miglionico (MT).**

I funzionari del Servizio V della DG ABAP:

Arch. Gilda Di Pasqua *GD*

Arch. Serena Bisogno

Serena Bisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA